

Sentenza n. [REDACTED] 2020

del 7.9.2020

data del deposito

7/12/2020

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato
N. [REDACTED] R.G. Tribunale Torino

Camp. pen. _____

Redatta scheda il _____

Rilasciati estratti n. _____

per _____

V. PG. 7/12/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Federica Florio, all'esito dell'udienza del 7 settembre 2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]
difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Cavallo e Matteo Ferrione del foro di Torino elettivamente domiciliato presso l'avv. Cavallo del foro di Torino
-libero, presente-

IMPUTATO

1) delitto p. e p. dall'art. 589, commi I -II e ultimo comma c.p. perché, presso il cantiere edile sito in Torino, via Viù n. 8/10 angolo via Balangero n. 31, avente ad oggetto la "realizzazione di edificio di civile abitazione a 5 piani", nella sua qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nominato dalla società committente [REDACTED] S.r.l., avente sede legale in Torino, C. [REDACTED] cagionava per colpa - consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- la morte per "politrauma con grave trauma cranico commotivo" di [REDACTED], Presidente del consiglio di amministrazione della società COSTRUZIONI [REDACTED]

██████████ affidataria ed esecutrice delle summenzionate opere, nonché lavoratore parasubordinato assunto dalla medesima società;

- lesioni personali gravi consistite in "politrauma con fratture costali multiple e contusioni polmonari, frattura scomposta collo del femore destro e frattura della scapola destra", che rendevano necessari un ricovero sino al 05.10.2016 per l'esecuzione di un intervento di riduzione cruenta di frattura di femore dx con fissazione interna mediante chiodo, quindi un carico protetto da stampelle a dx per i successivi 30 giorni (in realtà protrattisi sino all'ottobre 2017) e fisioterapia per recupero articolare e rinforzo muscolare arto inferiore destro e che alla data del 05.12.2017 non erano ancora risolte residuando vertigini soggettive persistenti, disturbi dell'equilibrio, turbe della funzione mnemonica e attentiva a ██████████, lavoratore dipendente della società COSTRUZIONI ██████████ a far data dal 02.04.1991, società affidataria dei lavori nel predetto cantiere

In particolare:

- in violazione dell'art. 92, comma I lett. a), ometteva di verificare, con opportune attività di controllo, l'attuazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, nello specifico, della disposizione contenuta nell' "adeguamento all'evoluzione dei lavori del Piano di Sicurezza e Coordinamento" del 15/07/2015 a sua firma, che prevedeva in caso di "smontaggio del tavolato di legno allestito su una struttura di cemento a circa 4,5 metri di altezza dal suolo", l'installazione di ponteggi sottostanti per tutta l'estensione dell'area interessata nonché una linea di vita provvisoria, l'utilizzo di cintura di sicurezza agganciata alla linea vita e che lo smontaggio successivo delle banchine in legno avvenisse dal ponteggio sottostante, così che ██████████ e ██████████ intenti ad effettuare con un palanchino le operazioni di rimozione delle assi di un tavolato di legno posizionato sulle travi della struttura portante in cemento armato, a circa 4,5 metri di altezza dal suolo (tavolato allestito per posizionare le baracche di cantiere), operazione effettuata a poca distanza dal vuoto, senza alcuna protezione e in assenza di sottostante impalcatura, perdevano l'equilibrio ██████████ per primo e ██████████ successivamente, nel tentativo di afferrarlo) e cadevano al suolo decedendo l'uno - ██████████ - e riportando l'altro - ██████████ - a seguito dell'impatto le lesioni sopra evidenziate

In Torino il 21.09.2016

Identificata la persona offesa in:

- ██████████

██████████

- ██████████

██████████, costituito parte civile e difeso dall'avv. ██████████
██████████ del foro di Torino ed ivi domiciliato ex lege

CONCLUSIONI DEL P.M.

riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, ne chiede la condanna alla pena di anni uno mesi tre di reclusione.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA:

Chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, o con altra formula ritenuta di giustizia, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv cpp; in subordine, riconoscersi le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, con prevalenza sull'aggravante contestata. Minimo pena. Doppi benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ era chiamato a rispondere dei reati di cui in epigrafe con decreto di rinvio a giudizio, emesso dal G.U.P. in sede in data 9.10.2018. All'udienza del 13.11.2019, presenti l'imputato e la persona offesa ██████████ ██████████ (in allora costituita parte civile), il procuratore di quest'ultima chiedeva la citazione del responsabile civile, che il giudice autorizzava per udienza successiva. In data 14.2.2020 si costituiva il responsabile civile CNA Insurance Company Europe, chiedendo, contestualmente, la propria esclusione. Il giudice accoglieva l'istanza, ritenendo la compagnia citata responsabile per il fatto dell'imputato su base solo contrattuale e non legale, e ne ordinava l'esclusione. Era aperto, quindi, il dibattimento ed erano ammesse le prove richieste dalle parti. Venivano esaminati i testi del PM: ██████████ Simone (in servizio presso la Questura di Torino); ██████████ ██████████ (p.o.); ██████████ Franco (artigiano presente il giorno dei fatti), ██████████ Giancarlo (ufficiale dello Spresal). Su rinuncia concordata, era revocata l'ordinanza ammissiva dei testi ██████████. Si dava atto della pendenza di trattative fra le parti e della necessità di alcuni mesi per la loro definizione.

All'udienza del 24.2.2020 erano esaminati: i CCTT della PC ██████████ (medico legale) e ██████████ (psichiatra), con produzione delle rispettive relazioni; il teste del PM ██████████ (Spresal); il CT dell'imputato, ██████████ ██████████ Mario (la cui relazione era acquisita agli atti). L'imputato dava lettura di memoria, che depositava.

Nel corso dell'istruttoria, tutte le parti producevano documenti.

Dopo un rinvio legato all'emergenza epidemiologica, all'udienza del 10.7.2020 si dava atto dell'avvenuta transazione fra imputato e parte civile, la quale revocava la propria costituzione. Esaurita l'istruttoria, le parti concludevano come in epigrafe riportato. All'udienza del 7.9.2020 il PM rinunciava a replicare e il giudice deliberava la presente sentenza, dando lettura in aula del dispositivo.

Il fatto

Il giorno 21 settembre 2016, intorno alle ore 8 del mattino, gli agenti ██████████ e ██████████, operanti della Questura di Torino, si recavano, su indicazione della Centrale Operativa, in via Viù 8/10, angolo via Balangero 31, ove era stato segnalato un grave infortunio sul lavoro all'interno di un cantiere edile. Sul

In particolare, nei primi mesi di vita del cantiere, era stata avvertita la necessità di realizzare un impalcato a livello del primo piano, per aumentare la superficie disponibile (così la p.o. a p 26 del suo esame nello spiegare le ragioni di quell'impalcato: "perché non c'era spazio").

Di conseguenza, come appena cennato, il PSC veniva modificato per puntualizzare le modalità di realizzazione e di smantellamento del tavolato. A questo capitolo, era dedicata la pagina 10 del piano. Ecco dunque che, nel cortile del costruendo edificio, sopra una struttura portante in cemento armato composta da colonne alte circa quattro metri e mezzo, erano state sistemate delle travi di legno, su cui, a propria volta, erano state posizionate delle assi lunghe circa quattro metri, fissate con chiodi da 160 (così la p.o.).

Una volta realizzato l'intavolato di legno, esso era stato utilizzato primariamente per spostarvi le baracche di cantiere, fino ad allora collocate nel piano cortile: del resto, questa era la funzione primigenia dell'impalcato, come prevista nel PSC (laddove è scritto "16.5.2015: per esigenze lavorative le baracche di cantiere devono essere spostate dal piano cortile al piano primo"). Ma poi, di fatto, esso era stato utilizzato anche "per mangiare, per cambiare, per preparare anche la roba", ovvero, come precisato sempre dalla p.o., per scaricarvi sopra materiale ("marmi, ponteggi" etc.). E' emerso, infatti, con chiarezza, nel corso dell'istruttoria, come vi fosse carenza assoluta di spazio nel cantiere e che quel piano di legno, oltre che all'allocatione delle baracche, avesse acquisito pure la funzione di appoggiarvi il materiale necessario ai diversi lavori, sistematovi sopra tramite la gru sottostante.

La dinamica dell'infortunio

Le modalità e le ragioni oggettive di verifica dell'infortunio sono incontestate.

Così gli ufficiali dello Spresal, negli accertamenti irripetibili dello stesso giorno: "al momento del sopralluogo ispettivo si è accertata la presenza di un intavolato posizionato sulle travi della struttura portante in cemento armato lato cortile dello stabile in costruzione...tale impalcato risulta essere alto m. 4,5 circa e largo 4,2 m circa. Lo stesso è composto da un piano di calpestio allestito con delle assi da ponteggio lunghe m.4 e poggianti su travi in legno e non tutte risultano saldamente fissate. I due infortunati sono caduti durante la fase di smontaggio dello stesso intavolato. Infatti i due lavoratori, presumibilmente, stavano smontando le assi dell'impalcato senza nessuna protezione contro il rischio di caduta dall'alto".

E' la stessa persona offesa [REDACTED], del resto, a spiegare, nel dettaglio, cosa fosse accaduto.

Egli era stato in ferie ("come tutti") nel mese di agosto ed era rientrato al lavoro esattamente il giorno prima, martedì 20 settembre. Come di consuetudine, il datore di lavoro, infatti, gli aveva accordato, anche quell'anno, un periodo ulteriore di ferie rispetto agli altri operai, per permettergli di recarsi comodamente in Egitto.

Al suo ritorno, i lavori in cantiere erano "più o meno" nello stato in cui si

trovavano quando era partito, ovvero allo stadio delle finiture: *“c’era i piastrellisti, stanno finendo i lavori interni e noi della ditta smontiamo la parte esterna”* (pag 8).

Il pomeriggio del 20.9.16, il figlio di ██████ Lino, ██████ Paolo (*“sono padre e figlio, il figlio è geometra ma anche comanda, due capi, due comandano il cantiere, l’impresa edile”*), gli dava l’incarico di *“finire di smantellare quel ponte lì”* (pag. 8), ovvero l’impalcato di legno costruito al primo piano. Quel pomeriggio ██████ aveva lavorato da solo, predisponendo già un pacco di assi, legate col fil di ferro, da trasportare l’indomani. Il mattino successivo, il 21.9.2016, si era recato in cantiere alle 7.40. Si era cambiato al primo piano, dove vi era un appartamento finito e dove avevano posizionato *“gli armadi”* per cambiarsi: le baracche, infatti, non erano più sul tavolato esterno. ██████ aveva raggiunto l’impalcato percorrendo la rampa di scale interne che conduceva al primo piano. Lì, il balcone non era provvisto di ringhiera e permetteva l’accesso diretto al tavolato. ██████ aveva incontrato ██████ Lino: il suo datore di lavoro gli aveva chiesto di continuare a smantellare l’intavolato e di preparare altri due pacchi di assi, utili per un vicino cantiere: *“carichiamo due pacchi che hanno bisogno altro cantiere, in via Bardonecchia”* (p.10). ██████ Lino lavorava insieme a lui. Per smantellare le assi, usavano un palanchino. Molte assi erano già state schiodate, altre non ancora. Poi, ██████ Lino aveva messo un piede sopra una tavola schiodata, che si era impennata: era quindi sprofondato nel vuoto e ██████, nel tentativo di salvarlo, lo aveva istintivamente afferrato per una tasca dei pantaloni ed era precipitato insieme a lui.

I due erano soccorsi da ██████ e da ██████ Franco, presenti quel mattino in cantiere. Quest’ultimo ha riferito di essere un artigiano pavimentista, che aveva ricevuto in subappalto da ██████ che era in ritardo nella consegna) l’incarico di completare due appartamenti. Aveva iniziato a lavorare *“presumo qualche settimana prima, inizio settembre mi pare che abbia iniziato lì”* (p. 29). Quel giorno ██████ era arrivato alle ore 8. Aveva sentito un tonfo dalla prima rampa di scale, era sceso e, insieme a ██████, aveva soccorso i due infortunati.

Gli operanti dello Spresal, sopraggiunti, rilevavano che l’impalcato era sprovvisto di parapetto su tutti i lati prospicienti il vuoto² e che tutti balconi del lato cortile (essendo mancanti dei vetri fra le ringhiere) presentavano il rischio di caduta dall’alto. I lavori erano sospesi fino alla messa in sicurezza.

Le conseguenze dell’infortunio

██████ Lino decedeva alle ore 11, poco dopo il suo ingresso all’ospedale Maria Vittoria.

██████ ██████ riportava le seguenti lesioni: politrauma con fratture costali

² ██████ ha riferito che il giorno 20.09 aveva notato che l’impalcato non era a norma, in quanto sprovvisto di parapetto. Si era quindi rifiutato di lavorare nell’appartamento sito al primo piano perché il relativo balcone era privo di ringhiera e affacciava direttamente sul tavolato, a sua volta, appunto, sprovvisto di parapetto.

multiple, contusioni polmonari, frattura femore (con successivo intervento chirurgico) e frattura scapola. Seguiva una lunga riabilitazione, durata, complessivamente, circa quattro mesi. A seguito dell'infortunio, gli era riconosciuta una percentuale di invalidità del 34%, che si sommava ad altre precedenti, determinando, così, una percentuale complessiva di invalidità pari al 46% e una riduzione della capacità lavorativa del 50%.

Dal punto di vista psichiatrico, poi, egli subiva un chiaro trauma, a seguito degli occorsi. La ctp dr.ssa [REDACTED] diagnosticava un disturbo post traumatico da stress di grado moderato, persistente nonostante il decorso del tempo (il danno biologico ipotizzato è pari al 20%).

[REDACTED] riferiva di essere stato licenziato a dicembre 2018, una volta superato il periodo di comporta. Egli ha descritto con molta sofferenza il trauma per aver assistito alla morte del suo datore di lavoro, che pure aveva cercato di salvare, e per le conseguenze fisiche e psicologiche severe che aveva dovuto subire a seguito dell'infortunio.

Le responsabilità di [REDACTED]

Il grave infortunio ha a che fare, dunque, con l'operazione di smantellamento dell'impalcato posto al piano primo, realizzato nel maggio del 2015 e utilizzato (quantomeno) per il posizionamento delle baracche di cantiere.

Unanimemente, gli ufficiali dello Spresal rimarcano che il PSC, in punto disposizioni per lo smantellamento, non fosse né carente né inesatto. Correttamente, infatti, esso prevedeva, per la rimozione, la previa realizzazione di un sottoponte per tutta l'estensione dell'area interessata, come pure l'installazione di una linea vita provvisoria (che gli stessi tecnici dello Spresal ritengono ridondante, essendovi il ponteggio quale misura di protezione collettiva). L'operazione di smantellamento sarebbe dovuta avvenire lavorando dal ponteggio sottostante. Gli ufficiali hanno pure evidenziato come fosse del tutto sicuro che, durante la vita di cantiere, il sottoponte - necessario per lo smantellamento - venisse costruito solo e unicamente al momento della rimozione dell'impalcato. Non avrebbe avuto alcun senso, infatti, che il ponteggio sottostante permanesse anche durante le lavorazioni di cantiere, perché avrebbe occupato lo spazio nel cortile che, viceversa, si voleva giustappunto liberare. Del resto, l'impalcato, laddove costruito a regola d'arte e provvisto di parapetti, sarebbe stato del tutto sicuro, resistente e in grado di reggere il peso di baracche, lavoratori e materiali.

Nessun rilievo, quindi, è mosso a [REDACTED] per come ha predisposto il PSC.

Nessuna contestazione è elevata neppure per un'omessa verifica della coerenza del POS della ditta [REDACTED] con il PSC sul punto³.

La contestazione attiene, invece, alla violazione dell'art. 92, comma I lett. a) dlgs 81/08, per non aver adeguatamente vigilato e controllato che l'impresa

³ Il POS in realtà non è stato prodotto

affidataria rispettasse le prescrizioni del PSC stesso, in punto smantellamento dell'impalcato (così ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ *non ha verificato, con azioni di coordinamento e controllo, l'esecuzione da parte dell'impresa esecutrice di quello che è indicato nel piano di sicurezza e coordinamento*"). All'imputato, in particolare, è rimproverato di aver effettuato l'ultimo sopralluogo in cantiere solo in data 6 luglio 2016, ben due mesi e mezzo prima dell'infortunio: ha argomentato il Pubblico Ministero che se, ad esempio, ■■■■■ si fosse recato in via Viù subito prima o subito dopo le ferie estive, si sarebbe potuto rendere conto di quali fossero le condizioni di cantiere e, più nello specifico, che fosse imminente l'eliminazione dell'impalcato in legno, rispetto al quale avrebbe potuto ribadire la necessità di costruire un sottoponte, ai fini della rimozione. Non solo: se si fosse ricordato con maggiore frequenza con ■■■■■ Lino - magari anche tramite contatti informali -, sarebbe stato notiziato dello stato dei lavori e avrebbe potuto programmare un sopralluogo in sede.

Tuttavia, ritiene questo giudice che le condizioni di fatto esistenti in cantiere al momento dell'infortunio non permettano di ricostruire una specifica condotta doverosa, in attuazione del citato art. 92 e violata da ■■■■■, che, ove tenuta, avrebbe impedito la realizzazione dell'evento delittuoso.

In linea di principio, rientrava nei compiti del CSE coordinare anche l'attività di smantellamento dell'impalcato. Come noto, *"in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (...)"* (Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016 Ud. (dep. 23/01/2017)). Ora, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, lo smobilizzo dell'impalcato non costituiva *tout court* un rischio specifico di una singola lavorazione - come tale gravante sui soli datore di lavoro e preposto (figure, peraltro, nel caso di specie coincidenti nella persona di ■■■■■ Lino) - bensì un rischio generale di competenza del CSE, in quanto implicante potenziali interferenze. L'impalcato, infatti, rappresentava certamente uno spazio comune, per mezzi e persone: le baracche che vi erano ubicate, verosimilmente erano utilizzate da operai di più ditte; sul tavolato stazionavano materiali utili a tutte le maestranze, compresi gli artigiani (■■■■■, ad esempio, parla di *"marmi"* che vi avvenivano appoggiati, o del fatto che vi sistemasse materiali utili a terzi con la gru: *"ero quasi io da solo in cantiere, c'era solo gli artigiani e io da solo, servivo a loro, portavo la roba se ha bisogno con la gru..."* p. 17); ■■■■■, il giorno prima dell'infortunio (cfr nota 2), rifiutava di lavorare sull'appartamento del primo piano, perché mancavano la ringhiera del balcone nonché il parapetto dell'impalcato su cui affacciava l'appartamento stesso.

La sussistenza del rischio interferenziale, del resto, sarebbe emersa in modo plastico e netto se l'infortunio, anziché riguardare ■■■■■ e ■■■■■, avesse colpito, ad esempio, un artigiano come ■■■■■, che doveva lavorare (anche) al primo piano e che avrebbe potuto tranquillamente camminare su quell'impalcato e

finire lui su un'asse schiodata (sempre restando all'esempio, il CSE avrebbe potuto e dovuto disporre che ■■■■■ Lino avvisasse le altre maestranze dello smantellamento in corso, ordinando di non avvicinarsi all'impalcato e, laddove non l'avesse fatto, e l'infortunio si fosse verificato anche in ragione di ciò, si sarebbe discusso di un cattivo coordinamento da parte sua). Non si trattava, quindi, a parere di questo giudice, di una lavorazione esente da potenziali rischi interferenziali, rispetto alla quale nessuna voce in capitolo avrebbe dovuto avere il CSE.

Ma, se questa osservazione vale in linea di principio, in concreto le cause (e le connesse responsabilità) degli eventi delittuosi verificatisi il 21.9.16 non risiedono in un cattivo (o omesso) *coordinamento* operato da parte del CSE, ma esclusivamente in una deliberata violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

La "controprova" risiede nel fatto che, anche ipotizzando un sopralluogo di ■■■■■ subito prima o subito dopo l'estate, esso non avrebbe certo impedito l'evento. Per evitare l'evento, sarebbe stata necessaria la presenza di ■■■■■ in cantiere proprio al momento dello smantellamento dell'impalcato (momento a lui non noto⁴) e, soprattutto, che egli in quella sede svolgesse il compito di datore di lavoro o preposto, più che di CSE.

Si è detto che non era noto a ■■■■■ il momento dello smantellamento. Occorre infatti riflettere sulla *tempistica* dello smobilizzo, avvenuto, secondo chi scrive, "fuori programma". Già il 6 luglio 2016, ultima data di sopralluogo da parte dell'imputato prima dell'infortunio, era evidente che il cantiere fosse in fase di finitura. Era all'opera, infatti, la ditta di ■■■■■ Domenico, piastrellista, e, nel relativo verbale di coordinamento, ■■■■■ rimarcava come non vi fossero rischi interferenziali, operando i diversi artigiani su piani differenti. Come ribadito anche della persona offesa, al ritorno dalle ferie estive (che certamente possono collocarsi nel mese di agosto e forse anche in una fetta di settembre, considerato che ■■■■■ affermava di aver ottenuto "*una decina di giorni in più*" rispetto ai suoi colleghi, rientrando al lavoro il 20 settembre), le lavorazioni erano più o meno allo stesso stadio in cui si trovavano prima delle vacanze.

Che questa fase, peraltro coincidente con i tempi previsti dalla tabella di Gantt, dovesse comportare anche la rimozione dell'impalcato è rimasto indimostrato e, anzi, non è in linea con le risultanze istruttorie.

Intanto, nel cronoprogramma non era indicata la smobilitazione dell' impalcato di legno quale *autonoma* fase necessariamente *antecedente* alla conclusione dei lavori. Era invece indicato, a fine novembre 2016, l'inizio dello smobilizzo del cantiere *tout court*.

Prima ancora, neppure era previsto e programmato, perché necessario o utile, uno smobilizzo anticipato delle baracche di cantiere che sopra l'impalcato

⁴ Né può richiedersi al CSE "il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)" (Sez. 4, Sentenza n. 45853 del 13/09/2017 Ud. (dep. 05/10/2017)).

insistevano. Durante l'istruttoria è emerso che esse fossero già state spostate prima del 21.9.16: sia ■■■■■ sia ■■■■■ riferiscono di essersi spogliati in un appartamento e lo stesso CTP e l'ufficiale Di Maio danno atto che, quando è in costruzione un edificio di civile abitazione, spesso viene usato un appartamento già completato per allestirvi quantomeno lo spogliatoio⁵. Tuttavia, non è stato chiaro "quando" le baracche fossero state spostate. ■■■■■, nel suo esame, prima sembra accennare a una rimozione prima delle ferie, poi post ferie. Il teste Vicari ha riferito di aver accertato - non si sa come - che le baracche erano state trasferite solo e giorni prima.

Ad ogni modo, dal punto di vista oggettivo, e anche dal punto di vista di ■■■■■, poiché le baracche di cantiere erano a servizio di più maestranze e poiché erano calendarizzate ancora svariate lavorazioni da parte di più imprese esecutrici (dovevano essere ancora montate le ringhiere al primo piano, collocati i vetri tra le ringhiere dei balconi ai piani superiori; dovevano essere ancora montati gli ascensori, i sanitari, completate le pavimentazioni anche dei balconi), non vi era alcuna ragione concreta per cui le baracche dovessero essere spostate.

Ma, soprattutto, nella vita concreta di cantiere - che certamente l'imputato conosceva, in forza dei suoi 15 sopralluoghi sul posto - , l'impalcato non aveva soltanto la funzione di accogliere le baracche di cantiere, ma anche quella di permettere l'appoggio di materiali utili alle varie maestranze (si ribadisce quanto riportato da ■■■■■, che ha parlato anche di "marmi" ivi collocati, certamente utili agli artigiani che stavano piastrellando). Dunque, verosimile che l'impalcato conservasse anche nel momento dell'infortunio una funzione di deposito (lo stesso teste Vicari, del resto, ha precisato di non riuscire a spiegarsi *perché* si stesse procedendo alla rimozione del tavolato).

Non ha quindi alcun rilievo neppure comprendere se l'eventuale conoscenza da parte di ■■■■■ in ordine allo smobilizzo delle baracche (di cui neppure si conosce il momento) avrebbe potuto fargli comprendere che l'impalcato non fosse più necessario, in questo questo conservava una più ampia funzione "salvaspazio".

Quanto al tema dei "passaggi" doverosi in cantiere, la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diventa fondamentale nelle fasi critiche, quando vi è un maggiore rischio di interferenza tra più imprese, oppure quando è prevista una lavorazione di per sé particolarmente delicata. Nel caso di specie, non si versava in nessuna di queste ipotesi, atteso che - stando al cronoprogramma - non vi erano lavorazioni dal rischio interferenziale particolarmente spiccato (in quanto i diversi artigiani operavano su piani differenti) e - come appena argomentato - non era programmata l'attività di smantellamento dell'impalcato, che ragionevolmente l'imputato poteva considerare rimandata alla fase finale di smobilizzo dell'intero cantiere.

⁵ ■■■■■ rimarca anche che quest'operazione di spostamento ha comunque un costo e che non sempre l'appartamento in questione è dotato di servizi igienici finiti e agibili. Peraltro, nel caso di specie, ■■■■■ riferisce che l'armadio era collocato in un alloggio, ma - così pare di comprendere- parla anche di servizi igienici ancora sull'impalcato.

Correttamente, dunque, la difesa osserva che, anche laddove l'imputato si fosse recato in cantiere - per esempio- un paio di giorni prima dei fatti, avrebbe notato che esso si trovava in una fase di finitura esattamente come il 6 luglio 2016 e non avrebbe potuto intuire che di lì a poco autonomamente [REDACTED] Lino avrebbe deciso di smontare l'impalcato per utilizzarne le assi in un cantiere di via Bardonecchia.

Ma il profilo decisivo è rappresentato dalle responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria, valutate come del tutto assorbenti.

Le ragioni per cui il tavolato veniva smantellato, emerse nel corso dell'istruttoria, hanno palesemente a che vedere con parallele e non prevedibili esigenze della stessa impresa affidataria: era in piedi, infatti, un altro cantiere dove già operavano due dipendenti e dove andava allestito un ponteggio; era, pertanto, più comodo e meno dispendioso - secondo il pensiero dei [REDACTED]- riutilizzare quelle assi smontate, piuttosto che prenderne altre, rientrando presso la sede principale della ditta a San Mauro. E' evidente che si tratta di una circostanza che nulla ha a che vedere con l'organizzazione del cantiere di via Viù e che non rientrava nel patrimonio di conoscenze di [REDACTED].

La stessa mancanza di comunicazione sul punto fra CSE e datore di lavoro è per logica imputabile ancora una volta al defunto [REDACTED] Lino: è verosimile che il datore di lavoro - intenzionato a sfruttare le assi di via Viù per i lavori in via Bardonecchia risparmiando il viaggio fino a San Mauro -, esattamente come ha scelto di ignorare le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (che egli conosceva perfettamente e che non era [REDACTED] a dovergli rammentare), allo stesso modo, e coerentemente, potrebbe aver deciso di non avvertire il coordinatore dello smantellamento, che, per velocizzare i tempi, si apprestava a fare in palese violazione delle prescrizioni stesse.

In estrema sintesi, ritiene questo giudice che ci si trova di fronte ad una vistosa, palese, deliberata violazione delle norme fissate nel piano di sicurezza e coordinamento da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria, verificatasi nel corso di una lavorazione di cui [REDACTED] non era e non poteva essere a conoscenza e che ha provocato eventi lesivi e mortali a carico degli stessi soggetti tenuti al rispetto di quelle norme, non già a carico di soggetti terzi che andavano tutelati da rischi interferenziali, in ipotesi mal gestiti. La responsabilità degli occorsi è dunque da ricondurre integralmente alle scelte di [REDACTED] Lino (in questa sede non si è chiamati ad approfondire la posizione di [REDACTED] Paolo), il quale ha volutamente deciso di disattendere alle prescrizioni, pur essendo egli datore di lavoro, preposto e lavoratore egli stesso.

Per tutte le ragioni finora illustrate, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro della sezione giustifica il termine di cui al dispositivo per la stesura della motivazione della presente sentenza.

PQM

Visto l'art. 530 cpp

Assolve ████████ MAURO dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 cpp

Indica il termine per il deposito dei motivi della presente sentenza in giorni 90.

Torino, 7.9.2020

Il giudice
Federica Florio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7/9/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Alberto ZOCALI

